

CONCLUSIONI

In relazione a quanto rappresentato nelle pagine precedenti la Corte tiene anzitutto ad evidenziare il sensibile miglioramento dei risultati finanziari dell'Istituto caratterizzati nel 1999 da un avanzo finanziario di competenza di 163.382 miliardi, da un avanzo di amministrazione di 39.816 miliardi, da un avanzo patrimoniale di 22.902 miliardi, e da un disavanzo economico di 1.162 miliardi. Al riguardo basta confrontare questi dati con quelli delle precedenti gestioni 1997 e 1998 in cui si evidenziava, rispettivamente, un disavanzo finanziario di competenza di 18.117 miliardi, ed un avanzo finanziario di competenza di 4.999 miliardi; un disavanzo di amministrazione di 92.450 e di 88.167 miliardi.; un deficit patrimoniale di 99.552 e di 105.144 miliardi, ed infine, un disavanzo economico di 20.601 e di 5.618 miliardi.

Come, per altro, chiarito nel corso della relazione tale favorevole risultato è stato caratterizzato da due avvenimenti che hanno profondamente influito sui risultati del bilancio:

a) l'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, disposta dagli articoli 13 e 15 della legge n.448/98 e successive modificazioni che ha determinato nell'esercizio in questione un entrata finanziaria di cassa pari a 8.013 miliardi.;

b) l'operazione di ripianamento del debito per anticipazioni di tesoreria in base alla quale, a termini della richiamata legge n.448/98, le anticipazioni concesse dallo Stato all'INPS al 31 dicembre 1997 per l'importo massimo di 161.243 miliardi sono state considerate trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'art.37 della legge n.88/89.

L'articolo 35 della citata legge n.448/98 ha, inoltre, previsto, a partire dal 1 gennaio 1999, l'autorizzazione di trasferimenti pubblici dal bilancio dello Stato a favore

dell'INPS, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario per le gestioni previdenziali per la parte assistenziale, realizzando così la separazione dagli oneri previdenziali di quelli assistenziali che a far tempo dal 1998, sono stati assunti a carico del bilancio dello Stato sgravando le gestioni INPS dalla maggior parte degli oneri impropri che ne alteravano in precedenza i risultati.

La Corte rileva, peraltro, che tale assunzione di oneri da parte dello Stato non elimina del tutto il fenomeno della commistione tra previdenza ed assistenza in quanto continuano a far carico all'INPS altre prestazioni di varia natura, per un importo stimato di circa 7.000 miliardi prive, in tutto o in parte, del relativo finanziamento ciò che porta a riaffermare ancora una volta l'esigenza che ogni onere posto a carico dell'INPS — quale che sia la sua natura, previdenziale o assistenziale — trovi adeguata copertura in ordinari flussi di entrata, nel rigoroso rispetto di quanto dispone l'art.81 della Costituzione in materia di spesa pubblica e che il sistema previdenziale, nel suo complesso, si fondi sull'equilibrio tra prestazioni e contribuzioni.

Ma, pur tenendo conto delle su esposte eccezionali circostanze, appare evidente che, dopo anni di deficit crescenti, si sia determinata un'inversione di tendenza nell'andamento dei conti dell'Istituto, che trova conferma anche nelle previsioni aggiornate della gestione 2000, in virtù delle incisive riforme previdenziali introdotte dal 1992 in poi e grazie anche all'impegno dimostrato sul fronte della lotta all'evasione contributiva.

D'altra parte se sul piano pratico non pare dubbio che la formula della separazione tra assistenza e previdenza costituisce un'efficace risposta a quanti preconizzavano la crisi irreversibile del sistema previdenziale pubblico, non può certo ritenersi che essa, pur costituendo un imprescindibile base di conoscenza per il legislatore, sia anche un

punto di arrivo nel cammino da percorrere per riportare il regime previdenziale al necessario riequilibrio.

Considerato, infatti, che il problema del risanamento del sistema previdenziale non può ovviamente trovare un ammortizzatore nel puro e semplice trasferimento a carico dello Stato di quegli oneri che in passato gravavano sul sistema generale obbligatorio, occorre ribadire l'esigenza, sempre più indifferibile, dell'adozione di misure atte ad incidere sulle cause strutturali dei disavanzi del sistema previdenziale.

A tal fine, due paiono essere i presupposti fondamentali per ricondurre il medesimo ad una fase di stabilizzazione finanziaria.

Primo presupposto è quello di ricercare un punto di equilibrio tra le prestazioni previdenziali ed i prelievi contributivi, il che postula che le gestioni pubbliche siano dotate del potere di disciplinare e regolare l'ammontare dei contributi in ragione delle prestazioni promesse in guisa da ristabilire nei termini innanzi chiariti situazioni di pareggio economico.

In tal senso il ricorso alle anticipazioni di tesoreria dovrebbe essere consentito soltanto a condizione che si fosse proceduto precedentemente al riassetto di ogni singola gestione dando piena attuazione alla procedura prevista dall'art.41 della legge 9 marzo 1989 n.88, per quanto attiene alla funzione propositiva dell'Istituto in ordine alle misure idonee ad assicurare l'equilibrio delle gestioni amministrate, onde assicurare al Governo quel costante supporto informativo che costituisce l'osservatorio privilegiato dell'andamento del settore pensionistico.

Secondo presupposto dovrebbe essere quello che le prestazioni assistenziali fossero evidenziate e regolate secondo criteri di stretta corrispondenza allo stato di bisogno dei beneficiari e che il relativo onere finanziario fosse posto a carico sia

degli operatori che ne traggono un utile, anche indiretto, sia, ma solo in ultima analisi, a carico della fiscalità generale.

E' appena il caso, inoltre, di sottolineare gli altri aspetti di un ulteriore intervento di riforma, la cui indispensabilità scaturisce dalle risultanze dei più recenti bilanci tecnici delle singole gestioni, che dovrebbero riguardare principalmente l'innalzamento dell'età pensionabile, l'allungamento del periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo della pensione, il potenziamento delle strutture di accertamento e di esazione dei contributi ecc..

Nel corso della relazione si è ampiamente riferito sul problema dell'INPS come Ente gestore.

A proposito della sua organizzazione ne è stata rilevata la particolare complessità ed in specie è stata sottolineata la dimensione quasi patologica della proliferazione degli Organi che oltre ad incidere sulla speditezza del lavoro degli Uffici costituisce un onere finanziario assai gravoso a carico dell'Istituto (oltre 17 mld. nel 1999).

L'urgenza di attuare una nuova configurazione dell'assetto dell'Ente ha trovato una significativa risposta nell'art.41 della legge n.449/97 secondo cui l'Organo di direzione politica dell'Ente (nella specie il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza) è tenuto ad individuare i Comitati, le Commissioni ed ogni altro organo collegiale ritenuti indispensabili, prevedendo altresì che quelli non ritenuti tali "sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento".

Solo di recente il CIV ha ritenuto l'indispensabilità "di tutti gli organismi operanti nell'Istituto" pur in assenza della specificazione dei motivi che giustificerebbero la permanenza di tutti gli attuali organi e la non riconducibilità delle attività degli stessi nell'ambito delle attribuzioni delle funzioni dei dirigenti responsabili della gestione.

Sempre sotto il profilo organizzativo va ribadita l'esigenza che sia emanata apposita normativa che meglio precisi gli ambiti di competenza degli Organi collegiali di indirizzo e di amministrazione.

Ciò eviterebbe ulteriori motivi di contrasto pregiudizievoli per il buon andamento dell'Ente ma, anche allo stato dell'attuale legislazione, la Corte tiene a rimarcare che la distinzione fra indirizzo politico e controllo, da un lato, e gestione, dall'altro non deve mai comportare contrapposizione bensì collaborazione nel perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

A proposito del personale dell'INPS, pur prendendo atto dell'ampio processo innovativo concretato dall'introduzione di metodologie di intervento sul processo produttivo e dalla individuazione di direttive significative di sviluppo nelle aree della gestione delle risorse umane, deve evidenziarsi la situazione complessiva di ipofunzionalità che, se pur mitigata è ancora evidente.

Essa appare tuttora caratterizzata dalla indefinitezza dei moduli organizzatori che solo di recente sembrano aver trovato un consolidamento nel nuovo ordinamento dei servizi per altro non ancora operativo per effetto della mancata approvazione della relativa deliberazione consiliare dell'Ente.

A tal riguardo non può mancare di sottolineare il perdurante ritardo dei Ministeri vigilanti nell'approvazione della delibera n.775 del 14 luglio 1998 con la quale l'Istituto ha determinato il proprio fabbisogno ai sensi dell'art.39 della legge n.449/97.

La mancata approvazione, collegata ad asseriti problemi interpretativi delle disposizioni del decreto leg.vo 29/93, ha indotto l'Istituto ad attuare ugualmente con

l'assenso del Dipartimento della Funzione Pubblica un piano di implimentazione delle proprie risorse umane in quanto il rapporto fra organico e forza effettiva aveva nel frattempo raggiunto un livello di criticità tale da compromettere seriamente la funzionalità dell'Istituto.

I risvolti problematici di tale situazione sono costituiti, oltre che dai ricorrenti stati di incertezza in ordine alla effettiva consistenza organica dell'Istituto, anche in relazione alla politica di contenimento contenuta nelle varie leggi finanziarie, dalla soluzione suggerita dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica in merito al reclutamento del personale per cui, una volta che gli Enti pubblici abbiano deliberato l'indizione dei concorsi, le relative assunzioni non potranno aver luogo se non previa approvazione delle nuove piante organiche.

In merito alla definizione delle funzioni di livello di dirigente generale in sede di approvazione dell'ordinamento dei servizi i Ministeri vigilanti hanno contestato che tale funzione potesse configurarsi nella direzione dei quattro progetti a termine nel frattempo conferiti dall'Istituto a dirigenti di seconda fascia fin quanto i progetti stessi non siano stati trasformati in strutture permanenti della Direzione Generale.

Nella stessa occasione gli stessi Ministeri hanno censurato l'individuazione delle stesse funzioni in alcune strutture di supporto e collaborazione alla funzione degli Organi di vertice dell'Istituto, funzioni queste che non sono state ritenute compatibili con quelle spettanti a tali dirigenti che per legge devono essere preposti ad aree operative gestite autonomamente e non a strutture meramente serventi.

La Corte rilevato, inoltre, che il conferimento delle funzioni dei dirigenti di seconda fascia non è a tutt'oggi correlato ad uno specifico posto di funzione previsto nell'ordinamento dell'Ente, tiene a ribadire che il criterio della preposizione di ciascun dirigente di prima e seconda fascia ad un incarico di corrispondente livello - e

pertanto l'ordinaria corrispondenza tra il numero dei dirigenti e i posti di funzione — è non soltanto normativamente contemplato ma corrisponde a generali ed ineliminabili esigenze di legalità e di buon andamento che impongono un'articolazione dell'amministrazione per funzioni omogenee e secondo criteri di proporzionalità tra le dimensioni di ciascun ufficio e le capacità lavorative del personale addetto.

Sempre in materia di personale è stato talvolta rilevato il fenomeno di accentramento dei poteri gestionali in capo agli Organi di amministrazione innescando un pericoloso processo di deresponsabilizzazione atteso che, per un concreto recupero dell'efficienza dell'Istituto, non sembra potersi prescindere da una attenta delimitazione dei rispettivi ruoli e quindi da una precisa definizione dei poteri direzionali autonomi dei dirigenti e della loro responsabilità nella gestione organizzativa dell'Istituto.

In ordine all'attuale situazione operativa-procedurale si pone l'assoluta necessità di idonei provvedimenti sul piano organizzativo che consentano un più efficace impiego delle risorse di personale e delle dotazioni strumentali, specie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi automatizzati.

Una soluzione radicale dovrà, in particolare, darsi all'essenziale problema concernente il ridimensionamento o la chiusura di quelle 108 Sedi non più rispondenti ai parametri fissati dal CIV con la propria delibera del 14/12/99, con la quale, tra l'altro, è stata riconfermata l'esigenza di avviare in via definitiva l'ipotesi di sinergie nel campo immobiliare, ottimizzando le integrazioni operative tra Enti ed escludendo, allo stato, l'apertura di nuove Agenzie in considerazione delle ancora non effettuate verifiche congiunte sulle attuali Sedi ed in attesa delle valutazioni sulla possibilità di decentramento realizzabili attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.

Per quel che concerne in particolare il processo di automazione la Corte rileva il permanente stato di ipofunzionalità che non ha ancora consentito di conseguire risultati adeguati alle esigenze funzionali dell'Istituto.

In tale ambito, andranno realizzate le condizioni necessarie alla trasparenza del sistema e alla migliore fruibilità delle informazioni contenute nelle banche dati dell'INPS, tramite interventi periodicamente indirizzati alla verifica della qualità dei dati distinguendo gli aspetti relativi alla funzionalità ed affidabilità del sistema da quelli dell'aggiornamento e della completezza dell'informazione.

Sul non perfetto grado di operatività del sistema informativo dell'Istituto influiscono i disservizi conseguenti al processo di esternalizzazione attuato nei confronti del Ministero delle Finanze (SOGEI) e dell'Ente Poste, discendenti dall'applicazione del decreto leg.vo n.241/97 che ha previsto l'unificazione dei versamenti e delle dichiarazioni fiscali e previdenziali.

La concreta attuazione di tale disposizione ha comportato per l'INPS un sostanziale arretramento nella tempestività della ricezione dei flussi finanziari ed un pesantissimo ritardo nell'aggiornamento dei flussi informativi.

Il ritardo di oltre due anni nell'aggiornamento dei conti assicurativi dei lavoratori, causato dalle difficoltà del Ministero delle Finanze e della SOGEI, come rilevato dal CIV, avrebbe bloccato l'aggiornamento degli archivi dell'INPS al 1997.

Il CIV ha rimarcato, inoltre, che la successione temporale delle fasi che, alla luce della normativa vigente, sono necessarie per la definizione dei bilanci dell'INPS, determina una eccessiva contrazione dei tempi di esame dei bilanci stessi anche in conseguenza di ipotizzabili disfunzioni gestionali rilevabili nella fase di registrazione contabile dei dati.

Va segnalato, inoltre, il perdurante ritardo nell'adeguamento del sistema di contabilità e dei relativi bilanci, ai principi stabiliti dalla legge n.94/97 che hanno previsto un nuovo sistema di contabilità industriale che utilizzi la contabilità analitica ed il controllo di gestione al fine di correlare i fatti gestionali e le partite economiche.

Ciò, oltre ad agevolare le verifiche degli Organi di controllo, consentirà ai vertici dell'Ente di meglio valutare l'andamento della gestione sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza dell'azione amministrativa e, soprattutto della sua efficacia e cioè dell'idoneità a soddisfare tempestivamente e nel miglior modo possibile le esigenze dei pensionati e degli iscritti alle varie Gestioni amministrate dall'INPS, riducendo i tempi medi per la liquidazione definitiva delle pensioni.

A tal fine, l'incentivazione della produttività dovrà essere sempre più modulata in modo da privilegiare, al di là del dato meramente quantitativo, la produzione realmente efficace.

Altro problema che richiede adeguate misure di rimedio è l'attuale sempre più ampia mole di contenzioso che si traduce in un notevole aggravio di spesa per sorte ed onorari.

L'accumulo del contenzioso è sintomatico di carenze funzionali ed operative del processo produttivo con impatto negativo sull'efficacia e l'efficienza dell'intera struttura organizzativa.

Ai fini del contenimento del fenomeno è altresì auspicabile che le parti sociali siano coinvolte nella stessa interpretazione preventiva della norma e che sia posto un filtro prima che il contenzioso legale s'innesci dando agli uffici la possibilità di un

riesame. Gli stessi sistemi incentivanti andrebbero rivisti indirizzandoli a premiare la qualità ed il risultato effettivamente raggiunto in un costante rapporto costi-benefici.

Sempre in tema di funzionalità dell'Istituto deve ancora una volta evidenziarsi una certa inadeguatezza dell'attuale sistema contabile.

I movimenti di cassa non sono evidenziati distintamente in conto competenza e in conto residui e, di conseguenza, non viene compiutamente redatta la situazione dei residui attivi e passivi distintamente per esercizi di provenienza come richiesto dal D.P.R. n.696/79 di cui l'Istituto recepisce solo parzialmente gli schemi contabili.

Il rendiconto economico- finanziario risente delle numerose rettifiche contabili operate dalla Direzione Centrale a fronte dei perduranti inadempimenti contabili delle sedi periferiche.

Altro fattore incidente sulla corretta rappresentatività del documento del bilancio è quello derivante dalla mancata definizione dei "partitari contabili" che non sempre evidenziano la necessaria rispondenza tra le singole partite e le rispettive operazioni di pagamento e /o di riscossione.

Va rilevato, inoltre, che per le partite non definite dalle sedi periferiche, l'Istituto è costretto a ricorrere alla cosiddetta " ripartizione a calcolo", ai fini della loro imputazione alle singole gestioni.

Si evidenzia, inoltre, il ripetersi di sfondamenti di diversi capitoli afferenti alle spese obbligatorie in conseguenza del ritardo dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.

Circa la situazione economico-patrimoniale dell'INPS che nonostante i rilevati indubbi segni di miglioramento, rimane tuttora grave e preoccupante, la Corte riafferma ancora una volta la necessità che si addivenga, sia pure gradatamente alla sua normalizzazione mediante l'adozione delle misure correttive cui si è fatto cenno nel corso della relazione.

Come è stato in precedenza rilevato, la gestione dell'INPS è condizionata in maniera determinante dai risultati ampiamente deficitari specie del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della Gestione speciale coltivatori diretti mezzadri e coloni, ai quali, solo un' organica riforma del sistema previdenziale può garantire il necessario equilibrio gestionale.

In relazione alla situazione sopra descritta, che non consente ulteriori lievitazioni delle spese di funzionamento, la Corte raccomanda, inoltre, l'adozione di tutte le misure atte a favorire un rigoroso contenimento delle spese predette entro i limiti della più stretta indispensabilità, specie con riguardo agli oneri di carattere discrezionale.

Circa il fenomeno dei residui, che assume proporzioni sempre più ingenti, la Corte, pur ritenendo che parte di essi sia di natura fisiologica, è indotta ad osservare che necessitano interventi diretti ad attuare non solo procedure più adeguate per i pagamenti e le riscossioni dei residui di più remota formazione ma anche un'attenta ricognizione del titolo giuridico contabile sottostante.

Tra i residui attivi deve essere posta una particolare attenzione a quelli dell'area dei crediti contributivi (quasi 54.000 miliardi al 31 dicembre 1999) onde evitare che l'eventuale inesigibilità di parte di essi ponga in pericolo il già precario equilibrio finanziario delle gestioni.

A tal riguardo già in passato è stata sollecitata la completa attuazione del progetto di revisione organizzativa ed informatica dell'area recupero crediti che, anche a causa della operazione di cartolarizzazione in corso e soprattutto della gestione esattoriale dei crediti, sta subendo ritardi nell'attuazione delle nuove procedure.

A proposito dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti di cui è cenno nel corso della relazione, la Corte prende atto che a tutt'oggi risultano rispettati da parte dell'Istituto tutti i termini del contratto di cessione nonché degli accordi integrativi e delle convenzioni.

Sui risultati dell'operazione ed in particolare sulla sua convenienza per l'Istituto in termini di costi-benefici la Corte si riserva di esprimersi compiutamente in occasione del prossimo referto.

Per quanto riguarda la situazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto, la Corte, rilevato che i notevoli costi di esercizio — correlati alla loro vetustà — assorbono totalmente la redditività degli immobili attualmente in locazione e, pur rimarcando che attraverso la loro dismissione l'Istituto si priva delle riserve tecniche che per un Ente di previdenza costituiscono un elemento essenziale per il mantenimento dell'equilibrio gestionale, nondimeno ritiene di condividere la filosofia che è alla base dei provvedimenti normativi che prevedono la progressiva alienazione degli stessi tramite un programma generale già definito nelle sue linee principali.

Rilevato, peraltro, che a tutt'oggi non si è ancora proceduto ad alcuna alienazione, la Corte sollecita l'Istituto ad una rapida definizione delle strategie generali finalizzate all'attuazione di detto programma garantendo la gestione del patrimonio residuale secondo criteri di economicità e di efficacia.

In tale contesto appare prioritario che si pongano in essere tutti gli adempimenti necessari per la più sollecita conclusione della liquidazione della Società IGEI — messa in liquidazione per legge fin dal 31 dicembre 1996 — tra cui particolare rilievo assume la predisposizione di un documento analitico contenente i risultati finanziari e contabili conseguenti alla liquidazione stessa.

Una riflessione particolare dovrà riguardare il futuro del personale della Società IGEI, il quale più volte si è rivolto all'Istituto, che della citata società detiene la maggioranza azionaria, chiedendo di transitare nei ruoli dello stesso.

In ordine, poi, alla gestione degli stabilimenti termali, attualmente demandata alla GETI s.p.a., la Corte rileva la necessità che ogni decisione in merito al prosieguo dell'attività della società predetta venga assunta in coerenza con i dettami della recente legge 24 ottobre 2000, n.323 che prevede, tra l'altro, il trasferimento degli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS alle Regioni, alle Provincie ed ai Comuni interessati.

La Corte afferma, infine, la necessità di un più esteso orizzonte della vigilanza ministeriale che deve esplicitarsi, oltre che mediante pronunzie sugli atti e sui risultati della gestione, anche attraverso l'assunzione di autonome iniziative intese a sollecitare la definizione delle problematiche attinenti all'ordinamento e alla gestione dell'Ente nonché attraverso l'individuazione di indirizzi coerenti all'ambito programmatico ed alle scelte politico-economiche, con attenzione alle reali esigenze dell'utenza e con salvaguardia dei vincoli dettati da un rigoroso principio di coordinamento della finanza pubblica.

Esiste, infatti, un nesso diretto tra lo squilibrio del sistema previdenziale e la difficoltà a riportare sotto controllo la finanza pubblica.

Ed invero dal conto consolidato dalle amministrazioni pubbliche emerge che nel 1999 la spesa per prestazioni di protezione sociale è stata pari a 489.229 miliardi (22,8% del P.I.L.) con una crescita dello 0,5% rispetto all'anno precedente (22,3% del P.I.L.).

Nell'ambito di tale spesa 346.193 miliardi (16,3% del P.I.L.) sono destinati alla previdenza, 30.807 miliardi all'assistenza, 107.229 miliardi alla sanità.

E' dunque la previdenza a fornire il contributo più elevato alla spesa per la protezione sociale (71,5%, di cui il 44% a carico dell'INPS che assorbe circa il 10% del PIL) e, quello che appare più preoccupante, a mostrare una sostanziale tendenza al peggioramento.

Come è stato, infatti, rilevato, nella parte VI della relazione rassegnata in appendice, alla crescita della spesa per prestazioni non fa riscontro, in prospettiva, un parallelo aumento della contribuzione in assenza del quale dovrebbe supplire il crescente intervento dello Stato.

Tale situazione dinanzi esposta induce a valutare con la massima attenzione la necessità dei preannunziati provvedimenti normativi, concernenti, rispettivamente, ulteriori aggiustamenti del vigente sistema previdenziale obbligatorio, dei trattamenti pensionistici complementari e della disciplina del trattamento di fine rapporto.

E' da essi che si attende una congrua soluzione al preminente obiettivo del risanamento dei conti previdenziali e della finanza pubblica senza penalizzazioni per l'economia.

ANDAMENTO DELLA SPESA PENSIONISTICA DELL'INPS E INCIDENZA SUL P.I.L.
Spesa in termini finanziari di competenza - Valori assoluti in miliardi di lire

ANNO	PRODOTTO INTERNO LORDO NOMINALE Valori SEC '95	SPESA PENSIONISTICA DELL'IN.P.S. AL NETTO DELLE PENSIONI AGLI INVALIDI CIVILI (1)					SPESA PENSIONI DEGLI INVALIDI CIVILI	SPESA PENSIONISTICA INPS COMPRESSE LE PENSIONI DEGLI INVALIDI CIVILI	
		SPESA DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI (2)		SPESA PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI E ASSEGNI VITALIZI	TOTALE SPESA PENSIONI IN P.S.	INCIDENZA SU P.I.L.		COMPLESSO SPESA PENSIONI	INCIDENZA SU P.I.L.
		TOTALE DELLA SPESA	INCIDENZA SU P.I.L.						
1988	1.092.845	94.613	8,7%	2.978	97.591	8,9%	0	97.591	8,9%
1989	1.196.807	107.411	9,0%	2.944	110.355	9,2%	0	110.355	9,2%
1990	1.320.832	119.058	9,0%	3.402	122.460	9,3%	0	122.460	9,3%
1991	1.440.647	131.422	9,1%	3.389	134.811	9,4%	0	134.811	9,4%
1992	1.517.598	146.900	9,7%	3.628	150.528	9,9%	0	150.528	9,9%
1993 (3)	1.563.271	153.662	9,8%	3.506	157.168	10,1%	0	157.168	10,1%
1994 (4)	1.653.402	161.018	9,7%	3.502	164.520	10,0%	0	164.520	10,0%
1995	1.787.278	170.405	9,5%	3.615	173.920	9,7%	0	173.920	9,7%
1996	1.902.275	182.718	9,6%	3.529	186.245	9,8%	0	186.245	9,8%
1997	1.983.850	198.789	10,0%	3.701	202.490	10,2%	0	202.490	10,2%
1998 (5)	2.067.703	197.444	9,5%	3.814	201.258	9,7%	2.515	203.773	9,9%
1999	2.128.165	208.373	9,8%	4.230	212.603	10,0%	15.883	228.486	10,7%
2000 (6)	2.219.566	222.026	10,0% (9,7%)	4.264	226.290	10,2% (9,9%)	16.680	242.970	10,9% (10,7%)
2001 (7)	2.339.908	232.013	9,9% (9,6%)	4.205	236.218	10,1% (9,8%)	16.748	252.966	10,8% (10,5%)
2002 (8)	2.450.280	242.034	9,9% (9,6%)	4.218	246.252	10,0% (9,7%)	16.868	263.120	10,7% (10,4%)
2003 (9)	2.564.568	251.033	9,8% (9,5%)	4.203	255.236	10,0% (9,6%)	16.869	272.105	10,6% (10,3%)

(1) L'erogazione a cura dell'Inps delle pensioni agli invalidi civili è iniziata dal mese di novembre 1998.

(2) La spesa comprende gli oneri pensionistici a carico della Gestione degli Interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

(3) La spesa dell'Inps dell'anno 1993 risente degli effetti della riforma Amato.

(4) La spesa dell'Inps dell'anno 1994 risente della cessazione della dinamica salariale disposta dal 1° gennaio 1994.

(5) La spesa dell'Inps dell'anno 1998 risente della mensilizzazione dei pagamenti introdotta dal 1° luglio 1998 che ha comportato, in complesso, minori erogazioni nell'anno per circa 6.000 mld.

(6) Previsioni aggiornate. Compresa nella spesa delle gestioni previdenziali la rate di pensione (5.761 mld.) del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale della Ferrovie Stato SpA.

(7) Previsioni a legislazione programmata. Compresa nella spesa delle gestioni previdenziali la rate di pensione (7.448 mld.) del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale della Ferrovie Stato SpA.

(8) Previsioni pluriennali 2001/2003. Compresa nella spesa delle gestioni previdenziali la rate di pensione (7.603 mld.) del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale della Ferrovie Stato SpA.

(9) Previsioni pluriennali 2001/2003. Compresa nella spesa delle gestioni previdenziali la rate di pensione (7.764 mld.) del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale della Ferrovie Stato SpA.

NOTA BENE - L'incidenza sul PIL indicata tra parentesi si riferisce alla spesa dell'anno al netto delle rate di pensione del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici del personale della Ferrovie Stato SpA, la cui erogazione è stata affidata all'Inps a partire dal 1° aprile 2000.

segue: INCIDENZA SUL P.I.L. DELLA SPESA PENSIONISTICA DELL'I.N.P.S.

ANNO	SPESA PENSIONISTICA COMPLESSIVA (1)		SPESA PENSIONISTICA GESTIONI PREVIDENZIALI (2)	
	Incidenza della spesa	Incidenza della spesa al netto Fondo Ferrovie dello Stato (3)	Incidenza della spesa	Incidenza della spesa al netto Fondo Ferrovie dello Stato (3)
1998 (4)	9,9	9,9	9,5	9,5
1999 (4)	10,7	10,7	9,8	9,8
2000 (5)	10,9	10,7	10,0	9,7
2001 (6)	10,8	10,5	9,9	9,6
2002 (7)	10,7	10,4	9,9	9,6
2003 (7)	10,6	10,3	9,8	9,5

(1) La spesa si riferisce alle pensioni delle gestioni previdenziali (comprese la parte a carico della Gestione degli Interventi dello Stato), alle pensioni sociali, agli assegni sociali, agli assegni vitalizi e alle pensioni degli invalidi civili (a partire dal 1° novembre 1998).

(2) La spesa si riferisce alle pensioni delle gestioni previdenziali, comprese la parte a carico della Gestione degli Interventi dello Stato.

(3) Il Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale della Ferrovie dello Stato SpA è stato costituito in seno all'Inps dal 1° aprile 2000.

(4) L'incidenza si riferisce a dati consuntivi.

(5) L'incidenza si riferisce a dati previsionali (bilancio di previsione aggiornato con la terza nota di variazione).

(6) L'incidenza si riferisce a dati previsionali programmatici (bilancio di previsione a legislazione vigente integrato con gli effetti del disegno di legge finanziaria 2001 nel testo presentato dal Governo al Parlamento il 30 settembre 2000).

(7) L'incidenza si riferisce a dati previsionali programmatici (bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2001/2003).